

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 33 del 26/06/2015 -
Determinazione nr. 1617 del 29/06/2015

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – L.R. 6/13 – Sistema Ambiente S.r.l. - Autorizzazione provvisoria complessiva agli scarichi di acque reflue urbane dell'agglomerato di Brugnera, costituite da meteoriche e domestiche e industriali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN) via San Giacomo n. 9, con nota di data 03.02.2015 assunta al prot. n. 6929 del 03.02.2015 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico pro-tempore, l'istanza per l'autorizzazione provvisoria di n 6 scarichi, con recapito in corpi idrici vari, di acque reflue urbane costituite da domestiche, meteoriche di dilavamento e industriali, provenienti dall'agglomerato di Brugnera;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni assunte al prot. n. 15695 del 13.03.2015, assunte al prot. n. 34492 del 22.05.15 e assunte al prot. n. 41828 del 23.06.15;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2015/9.8/3:
sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, datata 02.02.15;
- dichiarazione del 02.02.15 sulla rete fognaria del comune di Brugnera;
- note integrative prot. n. 129 del 13.03.15 (ns prot. n. 15695 del 13.03.15), prot. n. 1500-1040 del 22.05.15 (ns. prot. n. 34492 del 22.05.15) e prot. n. 1259 del 23.06.15 (ns. prot. n. 41828 del 23.06.15) con relativi allegati;

sottoscritti in calce anche da tecnico abilitato Ing. Giorgio Maruzzi:
di data gennaio 2015:

- 01914_IA_01 all. 1 – Relazione illustrativa, quadro economico, cronoprogramma e piano finanziario degli interventi, aggiornata come da nota integrativa del 22.05.15;
- 01914_IA_02 all. 2 – Planimetria dello stato di fatto;

di data maggio 2015:

- 01914_IA_03_01 all. 3 – Interventi in progetto;
- 01914_IA_04 all. 4 – Verifica immissioni acque parassite in fognatura;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

di data 02.02.2015 entrambe a firma dell'Amministratore Unico pro tempore della Società;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- l'istanza di autorizzazione provvisoria è riferita ai seguenti 6 scarichi individuabili nella planimetria dello stato di fatto (all. n. 2), con ubicazione, carico nominale della rete fognaria in abitanti equivalenti (a.e.), carico organico servito in a.e. e corpo recettore come di seguito riportato:
 - Sc 5 - Via Del Mas 342 a.e., 302 a.e., con recapito in Fosso del Mas;
 - Sc 6 - Via Vittorio Veneto 218 a.e., 180 a.e. con recapito in Fosso del Mas;
 - Sc 7 - Via SS Trinità 30 a.e., 26 a.e. con recapito in Fosso del Mas;
 - Sc 8 - Via SS. Trinità 20 a.e., 18 a.e. con recapito in Fosso del Mas;
 - Sc 9 - Via Della Fratta 10 a.e., 0 a.e. con recapito Fosso del Mas;
 - Sc 10 - Via San Giacomo 134 a.e., 124 a.e. con recapito in Fosso non denominato con recapito nel fiume Livenza;
- le acque reflue urbane si originano da sistemi fognari di tipo misto, non recapitanti a impianti di trattamento finali, che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento dagli abitati di Brugnera, San Cassiano di Livenza, Tamai e Maron; nella fognatura con scarico Sc 10 confluisce anche lo scarico di acque reflue industriali dalla vetreria Giacon Luigi S.r.l. di via N. Sauro 1 che, come da scheda di rilevamento e da rapporti di prova allegati alla nota di Sistema Ambiente S.r.l. del 23.06.15, immette nell'ambiente "sostanze pericolose diverse" quali zinco, rame, solventi organici aromatici e idrocarburi;
- le acque reflue che confluiscono nei sistemi fognari:
 - sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
 - recapitano in recettori da considerarsi come corpi idrici superficiali e comunque con periodi di asciutta inferiori a 120 giorni all'anno;
- le acque reflue industriali sono sottoposte a trattamento di tipo chimico-fisico prima del recapito in fognatura;
- i sistemi fognari sono a servizio di un unico agglomerato BRUGNERA Brugnera con carico totale organico biodegradabile di 2.978 abitanti equivalenti (a.e), come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'Ambito territoriale occidentale ai sensi della L.R. n. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- ciascuno dei tratti fognari ha un carico nominale inferiore a 342 a.e. e un carico totale servito inferiore a 302 a.e.;
- gli scarichi sono accessibili per il campionamento nell'ultimo pozzetto di linea in prossimità del punto di scarico, come indicato dalla Società Sistema Ambiente S.r.l. con nota prot. n. 1500-1040 del 22.05.15;
- come indicato nella Relazione illustrativa All. 1 di data gennaio 2015, proviene dall'agglomerato di "BRUGNERA-Brugnera" anche lo scarico dal depuratore di San Cassiano, autorizzato dalla Provincia con Det. Dir. n. 1428 del 10.06.13, in quanto in tale scarico confluiscono 1204 abitanti equivalenti provenienti da tale agglomerato (BRUGNERA Brugnera);
- la Società Sistema Ambiente S.r.l ha descritto gli Interventi in progetto nel paragrafo 3 della Relazione illustrativa (All. 1 del gennaio 2015) che prevedono di realizzare "*il collettamento delle reti attualmente recapitanti agli scarichi denominati 5, 6, 7, 8, 9 e 10, alla rete principale che colletta al Depuratore di San Cassiano e l'ampliamento del depuratore stesso in modo da adeguarlo alla nuova potenzialità necessaria; contestualmente si persegue anche l'obiettivo di separare la rete fognaria dalla rete idrografica*";
- verranno realizzati tratti di fognatura misti e 5 nuovi scolmatori di piena a servizio dei nuovi tratti di fognatura mista e con recapito negli attuali punti di scarico dei tratti fognari privi di trattamento finale

di depurazione; il recapito degli scolmatori di piena non è costituito da canali o canalette del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna; nell'impianto di depurazione, già dimensionato per 5.500 abitanti equivalenti in tutti i comparti, fatta eccezione per la sezione dedicata al trattamento biologico, verranno realizzati 3 nuovi biorulli o sistema equivalente che saranno affiancati all'unico esistente per il trattamento di 2.500 a.e.;

- per i lavori di ampliamento del depuratore, come da cronoprogramma presentato, sono necessari 18 mesi nei quali sarà anche possibile eseguire il collaudo, per quelli di adeguamento e rifacimento dei tratti fognari sono necessari ulteriori 18 mesi, comprensivi del collaudo;
- la Società Sistema Ambiente S.r.l. valuterà di eliminare quanto prima l'immissione del Fosso Ongaresca-Del Mas nella fognatura, mediante tamponamento dello scatolare, ritenendo opportuno in via precauzionale lasciare un'apertura sulla parte superiore dello scatolare stesso mediante la quale una minima quantità di acqua meteorica potrà entrare nella fognatura mista; valuterà successivamente la possibilità di separare totalmente l'immissione del Fosso Ongaresca-Del Mas nella fognatura;

CONSIDERATO che le acque reflue che confluiscano nei 6 scarichi per i quali si chiede l'autorizzazione provvisoria sono sottoposte a solo trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non sono presenti trattamenti finali di tipo secondario, come previsto dalla vigente normativa in materia;

PRESO ATTO che:

- l'art. 4 comma 26 della L.R. 6/2013 prevede che in via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e la Consulta d'Ambito territoriale ottimale competente, rilascia una autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato;
- l'art. 4 comma 27 della L.R. 6/2013 fornisce l'elenco della documentazione che deve essere allegata all'istanza di autorizzazione di cui al comma 26 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che la Società Sistema Ambiente S.r.l ha presentato tutta la documentazione prevista al succitato comma 27 dell'art. 4 della L.R. 6/13 e di seguito specificata:

1. l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
2. il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e i sistemi di trattamento adottati;
3. l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
4. la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 sono garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato (comprendente anche lo scarico da impianto di depurazione di San Cassiano già autorizzato dalla Provincia di Pordenone);
5. il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa;
6. la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda di cui alla lettera e) del comma 27 art. 4 della L.R. 6/13 ha portato a escludere la presenza di immissioni in fognatura di tali acque per quanto riguarda gli scarichi 6, 7, 8, 9 e 10; per lo scarico 5 è stato indicato il cronoprogramma di cui alla lettera f) del comma 27 art. 4 della L.R. 6/13, relativo al superamento dei problemi connessi alle immissioni di acque superficiali che coincide con il

cronoprogramma per l'eliminazione del punto di scarico;

CONSIDERATO che per la verifica delle concentrazioni allo scarico di cui all'art. 4 comma 27 lettera d) della L.R. 6/2013 per il complessivo agglomerato di "BRUGNERA-Brugnera" è da ricomprendere anche lo scarico dal depuratore di San Cassiano, autorizzato dalla Provincia con Det. Dir. n. 1428 del 10.06 con recapito in corpo idrico superficiale non denominato che si immette nel fiume Livenza in quanto in tale scarico confluiscono 1204 abitanti equivalenti provenienti da tale agglomerato;

DATO ATTO che la ditta ha presentato la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalle tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 sono garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, come previsto dal succitato comma 27 lettera d) dell'art. 4 della L.R. 6/13;

PRESO ATTO che nel cronoprogramma presentato dalla Società, è prevista la conclusione dei lavori e il collaudo finale di tutte le opere entro tre anni dalla data di esecutività della presente autorizzazione;

DATO ATTO che il CATO Occidentale ha dichiarato che con Delibera n. 11 di data 08.05.15 ha approvato la variazione del Piano quadriennale 2014-2017 inserendo gli interventi relativi alle opere in comune di Brugnera oggetto di richiesta di autorizzazione provvisoria mentre il triennale 2015-2017 e l'annuale non necessitano di approvazione da parte del CATO Occidentale essendo strumenti di programmazione interna della Società Sistema Ambiente S.r.l.;

DATO ATTO CHE:

- con nota in data 27.02.15 prot. n. 12301 è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando, per le valutazioni e osservazioni del caso, ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, ARPA di Palmanova, C.A.TO "Occidentale", Comune di Brugnera, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, Servizio Valutazioni ambientali e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
- con la succitata nota del 27.02.15 è stata anche indetta e convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi (C.S.), al fine di acquisire i pareri necessari ai sensi dell'art. 4 comma 26 della L.R. 6/2013;
- la C.S. si è conclusa con parere favorevole in data 15.06.14, come da verbale agli atti;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA con note prot. n. 8855-P del 20.03.15 e prot. n. 19198/P/GEN/DPN di data 11.06.15;

PRESO ATTO che in riscontro alla nota provinciale prot. n. 12301/15, il servizio Valutazioni Ambientali della Regione, con nota prot. n. 14445/P del 27.05.15 assunta al prot. n. 35732 del 27.05.15, rileva, fra l'altro, che non risulta *"necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per gli interventi di modifica ...non rientrando gli stessi nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06...si raccomanda comunque una puntuale osservanza delle misure di mitigazione riportate nel documento check list dello screening"*;

RITENUTO, come indicato nell'allegato del verbale della riunione della C.S. del 15.06.15, che debbano essere rispettati, per i 6 scarichi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) provenienti dall'agglomerato di Brugnera i

seguenti limiti, ai sensi della L.R. 6/2013:

- di Tabella 1 colonna “ 2.000-10.000” dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, calcolati come media ponderata complessiva dell’intero agglomerato quelli;
- per i parametri non ricompresi nella tabella 1 del medesimo allegato 5, quelli di cui alla tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, per tutti gli scarichi ai sensi degli art. 13, 14 e 23 delle Norme di attuazione dello stesso, fatta eccezione per lo scarico 10 che deve rispettare i limiti di tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, poiché convoglia anche scarichi di tipo industriale, ciò in relazione anche ai ragguagli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008, la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- la L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...*”;
- il D.G.R. 09.10.2008 n. 2016
- la Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- la L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato e alla L.R. 6/13, la Società Sistema Ambiente S.r.l. è autorizzata, sentito l’ARPA e la Consulta d’Ambito, provvisoriamente, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, agli scarichi n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 su corpi idrici vari di acque reflue urbane dall’agglomerato di Brugnera provenienti da tratti

di rete fognaria, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati, per i 6 scarichi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) provenienti dall'agglomerato di Brugnera, ai sensi della L.R. 6/2013, i limiti, calcolati come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di cui alla tabella 1 colonna "2.000-10.000" del medesimo allegato 5 si intende riferito al rispetto della concentrazione limite;
 - b) devono essere rispettati, per i 5 scarichi (5, 6, 7, 8 e 9), per i parametri non ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, i limiti di cui alla tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82;
 - c) deve essere rispettata, per lo scarico 10, per i parametri non ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza;
 - d) gli scarichi devono essere accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo;
 - e) i campionamenti dagli scarichi devono potersi espletare con le modalità previste dal D.Lgs 152/06 e dal D.P.G.R. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo;
 - f) ogni dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività come da documentazione presentata, di cui al comma 27, lettere f) e g) della L.R. 06/13, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
 - g) gli sfioratori di piena potranno sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 284/82);
 - h) gli sfioratori di piena dovranno essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - i) devono essere effettuati, sui sei scarichi, almeno gli autocontrolli sui parametri COD, BOD, solidi sospesi totali, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione. I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo;
 - j) devono essere effettuati, sullo scarico 10, anche gli autocontrolli sui parametri idrocarburi totali, solventi organici aromatici totali, solfati, solfuri, cromo totale, stagno, ferro, piombo, rame e zinco, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione. Tali Parametri potranno essere modificati dopo il primo controllo;
 - k) I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo;
 - l) il rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a) deve essere verificato come segue:
 - deve essere utilizzata la formula di cui al comma 27 lettera d) art. 4 della L.R. 6/2013;
 - con la frequenza prevista per l'esecuzione delle singole analisi deve essere verificato il rispetto della media ponderata valido per l'intero agglomerato;
 - m) almeno 90 giorni prima dell'attivazione dello scarico dal depuratore sito in località San Cassiano, debitamente ampliato come da progetto presentato, dovrà essere inoltrata istanza di modifica della Det. Dir. n. 1428 del 10.06.13.

3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
5. La presente autorizzazione è valida per tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, come indicato nell'art. 4 comma 28 della L.R. 6/13.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
11. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
12. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l., quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Brugnera, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, alla Consulta d'Ambito "Occidentale", nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale

di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 29/06/2015

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni